



---

## ***Informativa per la clientela dello studio***

del 13 Marzo 2020

---

***Gentile cliente,***

***in relazione all'emergenza CODIV-19, La invitiamo a prendere visione di quanto sotto riportato al fine di verificare se gli adempimenti che vengono suggeriti nella presente, siano stati presi in considerazione da parte della Vostra struttura organizzativa, con particolare riferimento agli aspetti relativi ai datori di lavoro.***

### **Provvedimenti che dovranno adottare i datori di lavoro nell'ambito dei luoghi di lavoro e non.**

Per i datori di lavoro, al di là delle misure disposte dall'ultimo D.P.C.M. e di quelle che saranno individuate, è necessario rammentare che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ma anche dell'articolo 2087 cod. civ., il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro.

La mancata osservanza degli obblighi può comportare una violazione degli obblighi contrattuali che potrebbe legittimare una richiesta di risarcimento danni da parte del dipendente, come anche potrebbero essere irrogate sanzioni di carattere amministrativo ai sensi dell'articolo 55 D.Lgs. 81/2008. Nei casi più gravi, infine, si potrebbe incorrere in una responsabilità di tipo penale. Assumono rilievo, in tale ambito, i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.).

Tra l'altro, in forza dell'articolo 25 septies D.Lgs. 231/2001, i suddetti reati rientrano tra quelli idonei a configurare la responsabilità amministrativa degli enti, con possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.

**Laddove non sia stata prevista la chiusura, si rende pertanto necessario attenersi strettamente alle previsioni degli ultimi decreti emanati, innalzando il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro, grazie alla predisposizione di piani di intervento specifici, alla cui redazione è chiamato a collaborare non solo il servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), ma anche il medico competente, ove nominato.**

Si deve porre attenzione, d'altra parte, però, che queste misure non ledano il diritto alla protezione dei dati personali dei dipendenti. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali con il comunicato del 2 marzo 2020 i datori di lavoro devono infatti astenersi "dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa". La finalità di voler adottare misure finalizzate a prevenire il contagio non può quindi giustificare un'interferenza del datore di lavoro nella vita privata del lavoratore, essendo affidato agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile il compito di garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.



---

Da ultimo, si rende poi necessario soffermare la Vostra attenzione sul ruolo che può essere rivestito, in questo contesto, dall'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 (nel caso in cui tale modello sia stato adottato), il quale, ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. 231/2001:

- ❖ ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di organizzazione e di gestione, e di curare il loro aggiornamento;
- ❖ è destinatario delle informazioni la cui trasmissione è qualificata come obbligatoria dallo stesso Modello.

Nell'ambito della situazione attuale, pertanto, l'Organismo di Vigilanza deve ricevere le informazioni in merito alla sicurezza del lavoro in azienda, non soltanto da parte degli organismi preposti alla definizione delle misure di tutela (datore di lavoro, servizio di protezione, medico competente, ecc.), ma anche da parte di tutti gli altri soggetti che possono segnalare eventuali criticità, in ossequio alle previsioni del Modello di organizzazione e di gestione. Laddove il Modello dovesse risultare non adeguato alle attuali emergenze, sarà inoltre compito dell'Organismo di vigilanza promuovere l'aggiornamento dello stesso.

***Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di Vostro interesse.***